



**CITTA di MAGENTA**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI  
RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

## Indice

<b>Titolo I – NORME GENERALI</b>	pag. 1
Art. 1 – Oggetto del regolamento	pag. 1
Art. 2 – Gestione dei rifiuti	pag. 1
Art. 3 – Definizione di rifiuto	pag. 1
Art. 4 – Classificazione dei rifiuti	pag. 1
<b>Titolo II – ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA</b>	pag. 2
Art. 5 – Istituzione della tassa	pag. 2
Art. 6 – Zone di applicazione della tassa	pag. 2
Art. 7 – Presupposto della tassa	pag. 2
Art. 8 – Locali ed aree tassabili	pag. 3
Art. 9 – Locali ed aree non utilizzate	pag. 3
Art. 10 – Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti	pag. 4
Art. 11 – Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi	pag. 4
Art. 12 – Altre cause di esclusione	pag. 5
Art. 13 – Unità immobiliari ad uso promiscuo	pag. 5
Art. 14 – Determinazione delle superfici tassabili	pag. 5
Art. 15 – Soggetti passivi	pag. 5
<b>Titolo III – TARIFFE</b>	pag. 6
Art. 16 – Gettito della tassa e costo del servizio	pag. 6
Art. 17 – Deliberazioni di tariffa	pag. 6
Art. 18 – Commisurazione della tassa	pag. 6
Art. 19 – Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica	pag. 7
Art. 20 – Modalità di definizione delle categorie	pag. 7
Art. 21 – Categorie e coefficienti qualitativi e quantitativi	pag. 7
Art. 22 – Riduzione di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio	pag. 8
Art. 23 – Riduzione di tariffe per particolari condizioni d'uso	pag. 9
Art. 24 – Agevolazioni	pag. 9
Art. 24 bis – Altre agevolazioni a motivazione sociale	Pag. 10
Art. 25 – Tassa giornaliera di smaltimento	pag. 10
<b>Titolo IV – DECORRENZA – CESSAZIONE – SGRAVI E RIMBORSI</b>	pag. 11
Art. 26 – Decorrenza	pag. 11
Art. 27 – Cessazione	pag. 11
Art. 28 – Sgravi e rimborsi	pag. 12

## Indice – segue

<b>Titolo V – DENUNCE – ACCERTAMENTO – RISCOSSIONE</b>	pag. 13
Art. 29 – Denunce	pag. 13
Art. 30 – Accertamento	pag. 13
Art. 31 – Poteri dei comuni	pag. 14
Art. 32 – Riscossione della tassa	pag. 15
<b>Titolo VI – CONTENZIOSO – SANZIONI ED INTERESSI</b>	pag. 16
Art. 33 – Contenzioso	pag. 16
Art. 34 – Sanzioni	pag. 16
Art. 35 – Interessi	pag. 16
<b>Titolo VII – FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA</b>	pag. 17
Art. 36 – Funzionario responsabile	pag. 17
Art. 37 – Esercizio del potere di autotutela	pag. 17
<b>Titolo IX – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>	pag. 17
Art. 38 – Norme finali e transitorie	pag. 17

## **TITOLO I - NORME GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nel Comune di Magenta, ai sensi delle disposizioni contenute nel capo III del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

### **Art. 2 - Gestione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, consistente nelle attività obbligatorie di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, previste dall'art. 183, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 152/06, rappresenta attività di pubblico interesse ed è svolta in regime di privativa nelle forme previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali".
2. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è disciplinata da apposito regolamento, approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 13/07/1995, adottato in conformità del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 3 - Definizione di rifiuto**

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante dall'attività umana o dai cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono, rientrante nelle categorie elencate nell'allegato A dello stesso decreto legislativo e di cui il detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi.

### **Art. 4 - Classificazione dei rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 184, del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152, i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) con deliberazione consiliare n. 21 del 20/05/98;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
  - c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
  - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti da attività commerciali;
  - f) i rifiuti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - m) il combustibile derivato da rifiuti;
  - n) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del decreto 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta.

## **TITOLO II - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA.**

### **Art. 5 - Istituzione della tassa**

1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è istituita dal Comune di Magenta una tassa annuale da applicare in base a tariffa secondo le vigenti disposizioni di legge e le previsioni del presente regolamento.

### **Art. 6 - Zone di applicazione della tassa**

1. La tassa è applicata nelle zone costituite dal centro abitato, dalle frazioni dei nuclei abitati ed eventualmente nelle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi nelle quali il servizio è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata nelle zone non rientranti nel perimetro di raccolta se di fatto il servizio è svolto.

### **Art. 7 - Presupposto della tassa**

1. A norma dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs n. 507/93, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione diverse dalle aree a verde esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando la zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

### **Art. 8 - Locali ed aree tassabili**

1. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata al suolo a qualunque uso adibiti, anche di natura pertinenziale ed accessoria, in quanto produttivi di rifiuti urbani o assimilati agli urbani.
2. In particolare si considerano tassabili:
  - a) tutti i vani delle abitazioni civili, sia principali (camere, cucine) che accessori (ingressi, ripostigli, etc.), compresi quelli delle dipendenze separate dal corpo principale come le autorimesse, ad esclusione delle stalle i cui rifiuti sono esclusi dal campo di applicazione della tassa;
  - b) tutti i vani principali, secondari ed accessori utilizzati per l'esercizio di attività economiche, i cui rifiuti sono stati previamente assimilati agli urbani;
  - c) tutti i vani dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni e delle collettività in genere;
  - d) tutti i vani, accessori e pertinenze degli enti pubblici, delle associazioni di natura culturale, sportive e ricreative, delle organizzazioni sindacali, delle caserme, stazioni, ecc..
3. Si considerano aree tassabili, salve le esclusioni di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12, tutte le aree comunque utilizzate, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, così di seguito esemplificate:
  - a) aree adibite a campeggi, stabilimenti balneari, e simili, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita all'aperto e le relative attività e servizi connessi;
  - b) aree adibite a sede di distribuzione di carburante e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi ai servizi complementari, escluse le aree specificate nell'art.11, comma 6, del presente regolamento;
  - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori;
  - d) qualsiasi altra area scoperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.;
  - e) qualsiasi area, che non costituisca pertinenza od accessorio di civili abitazioni, quali terrazze, parcheggi, piazzali in genere, tettoie, ed altre aree scoperte diverse da aree a verde.
4. Per le aree che costituiscono pertinenza o accessorio di locali ed aree assoggettate a tassa si applica la stessa tariffa prevista per i locali dei quali costituiscono pertinenza o accessorio.

### **Art. 9 - Locali ed aree non utilizzate**

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso. I locali di abitazione si considerano predisposti all'uso se vi è presenza di arredi o altri materiali. I locali e le aree a destinazione diversa da abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredi, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

### **Art. 10 - Locali ed aree non tassabili per improduttività di rifiuti**

1. Ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507/93, non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali condizioni siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili oppure in base ad idonea documentazione.
2. In base a quanto indicato nel comma 1 sono da ritenere non assoggettabili alla tassa i seguenti locali ed aree:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, silos e simili, ove la presenza umana sia sporadica od occasionale;
  - b) soffitte, soppalchi e simili se adibiti a solo deposito di materiali, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a metri 1,80, nei quali non sia possibile la permanenza.
  - c) i locali e le aree degli impianti sportivi, delle palestre e delle scuole di danza per la parte riservata ai soli praticanti;
  - d) unità immobiliari ad uso abitazione prive di mobili e suppellettili non utilizzate per l'intero anno;
  - e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza risulti da idonea documentazione.
  - f) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni.
  - g) qualsiasi altro locale ed area non specificata che si trovi nelle condizioni riconducibili al comma 1.
3. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

### **Art. 11 - Locali ed aree non tassabili per produzione di rifiuti speciali e pericolosi**

1. A norma dell'art. 62, comma 3, del D. Lgs n. 507/93, nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani o non assimilati e i rifiuti pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati agli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili o pericolosi, la superficie tassabile viene ridotta in proporzione alla quota di produzione dei rifiuti speciali non assimilati, tossici e nocivi.  
Per le attività produttrici di rifiuti speciali, tossici o nocivi, ove risulti di difficile determinazione la superficie dei locali sui quali si riproducono tali rifiuti, in quanto le relative operazioni non sono esattamente localizzate, la superficie non tassabile si determina applicando all'intera superficie la percentuale di riduzione del 10%.
3. Sono inoltre escluse dalla commisurazione della superficie tassabile le aree dei distributori di carburante impraticabili o delimitate da recinzione che le escluda dall'utilizzo, le aree destinate al lavaggio degli automezzi e quelle costituenti l'accesso e le uscite dall'area di servizio.

### **Art. 12 - Altre cause di esclusione**

1. Sono esclusi dalla tassa i locali ed aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo di conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed urbani assimilati al servizio comunale in privativa per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Sono altresì escluse dalla tassazione, a norma dell'art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del Codice Civile, quali ingressi, corridoi, scale, lavanderie, stenditoi, garages, portici, cortili, piazzali, parcheggi, terrazzi, etc. Resta ferma l'obbligazione tributaria, per la quota di spettanza, di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni dei locali o delle aree del condominio.

### **Art. 13 - Unità immobiliari ad uso promiscuo**

1. Se all'interno di civili abitazioni viene svolta un'attività economica professionale con uso esclusivo di alcuni locali, la tassa è dovuta per la superficie dei locali utilizzati a tale scopo applicando la tariffa prevista per la categoria o sottocategoria comprendente l'attività specifica.

### **Art. 14 - Determinazione delle superficie tassabili.**

*(art. modificato con delibera C.C. n.22 del 29.03.2011)*

1. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri.
2. La superficie denunciata o accertata ai fini della tassa viene complessivamente arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato secondo che sia superiore o inferiore ai cinquanta centimetri quadrati.

### **Art. 15 - Soggetti passivi**

*(art. modificato con delibera C.C. n.22 del 29.03.2011)*

1. Ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è dovuta da chiunque occupi, detenga o conduca a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, etc.) locali ed aree a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale ad esclusione dei locali ed aree indicati negli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento.
2. Sono tenuti al pagamento della tassa, con vincolo di solidarietà, i componenti del nucleo familiare del soggetto intestatario della scheda anagrafica e gli occupanti a titolo di convivenza o abitazione.
3. Per i locali adibiti a civile abitazione, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affitta camere, quando l'affitto è occasionale o comunque inferiore all'anno, mentre è dovuta dal conduttore se l'affitto è relativo ad un periodo superiore all'anno.
4. Al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati è attribuita la responsabilità del versamento della tassa. Tutti gli altri obblighi e diritti tributari (denuncia, diritto allo sgravio o al rimborso) restano in capo ai titolari delle singole quote di multiproprietà e dei singoli esercizi.
5. La tassa può essere corrisposta anche dal proprietario, anche in nome e per conto degli inquilini, in tal caso il proprietario è obbligato a denunciare al Comune le eventuali variazioni di destinazione d'uso dei locali e delle aree scoperte.



6. Per i locali occupati da pubblici istituti, enti morali, società, associazioni e simili, l'assoggettamento alla tassa avviene secondo la ragione sociale e denominazione dei medesimi.

### **TITOLO III - TARIFFE**

#### **Art. 16 - Gettito della tassa e costo del servizio**

1. Il gettito complessivo annuo della tassa deve tendere a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed è determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. n.507/93.
2. Il gettito complessivo non può superare il costo di esercizio né essere inferiore al 50% del costo stesso. Ai fini dell'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi si fa riferimento ai dati del conto consuntivo e non si considerano addizionali, interessi e sanzioni.
3. Il costo del servizio comprende le spese inerenti e gli oneri diretti ed indiretti, nonché le quote di ammortamento dei mutui per la costituzione dei consorzi per lo smaltimento dei rifiuti. Sono invece escluse le spese generali e specifiche di gestione del tributo.
4. Dal costo di esercizio deve essere dedotta una quota corrispondente ai proventi ricavabili dal recupero o riciclo dei rifiuti urbani e assimilati conferiti al servizio pubblico.
5. Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio di smaltimento un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti urbani.

#### **Art. 17 - Deliberazioni di tariffa**

1. Entro la data fissata per la deliberazione del bilancio annuale di previsione, la Giunta Comunale delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe vigenti.

#### **Art. 18 - Commisurazione della tassa**

1. La tassa è commisurata all'uso ed alla superficie dei locali ed aree occupati.
2. La tassa è commisurata in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta di rifiuti solidi urbani ed al costo di smaltimento.
3. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

#### **Art. 19 - Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività specifica**

1. I coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti delle attività assoggettate alla tassa vengono determinati attraverso campagne di monitoraggio diretto o indiretto, attuati su campioni adeguatamente rappresentativi dell'universo di riferimento, da eseguirsi dal soggetto gestore del pubblico servizio e sotto il controllo del Comune che ne stabilisce anche la frequenza periodica.

2. In particolare, l'azienda che effettua il servizio è tenuta ad inviare alla civica amministrazione:
  - entro il 30 settembre apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica la previsione del costo del servizio per l'anno successivo, avuto riguardo anche alle prevedibili entrate per il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti sottoforma di materiali e di energia;
  - entro il 31 luglio apposita relazione dalla quale risulti in forma analitica il costo effettivo, a consuntivo, del servizio per anno precedente, la previsione dei costi per l'anno in corso e il consuntivo semestrale dei costi per l'anno in corso.
3. In mancanza di elementi conoscitivi ottenuti in base alle indicazioni del comma 1, quali coefficienti di produttività specifica possono essere assunti:
  - a) quelli rilevati attraverso analoghe forme da altri soggetti affidatari dei medesimi servizi in contesti territoriali omogenei sotto il profilo della densità e delle caratteristiche del sistema insediativo nonché dello sviluppo socio-economico;
  - b) quelli rilevabili da dati statistici medi pubblicati da organi e/o Uffici dello stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, o da altri enti od istituti pubblici di ricerca.

### **Art. 20 - Modalità di definizione delle categorie**

1. Le categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria sono formate aggregando le attività caratterizzate da simili coefficienti di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative e merceologiche del rifiuto e delle indicazioni previste dal comma 2, dell'art. 68 del D.Lgs. n. 507/93.

### **Art. 21 - Categorie e coefficienti qualitativi e quantitativi**

*(art. modificato con delibera C.C. n.22 del 29.03.2011)*

1. Agli effetti della commisurazione della tassa i locali e le aree scoperte tassabili sono così classificati:
  - **Categoria 1:**
    - scuole pubbliche e private, istituti di educazione;
    - parrocchie.
  - **Categoria 2:**
    - abitazioni box;
    - palestre;
    - ospedali.
  - **Categoria 2.a:**
    - cinema e teatri.
  - **Categoria 3:**
    - negozi alimentari;
    - abbigliamento;
    - casalinghi;
    - calzature;
    - mobili;
    - cartolerie;
    - elettrodomestici;
    - oreficerie;
    - profumerie;
    - farmacie;
    - negozi vari;

- parrucchieri ed estetisti;
- alberghi – bed&breakfast;
- autorimesse;
- esposizioni;
- aree posteggio mercato per le fattispecie della categoria.

➤ **Categoria 4:**

- ortofrutta;
- fioristi;
- pollerie e pescherie;
- bar;
- gelaterie;
- supermercati;
- uffici privati;
- studi medici;
- banche;
- assicurazioni;
- aree posteggio mercato per le fattispecie della categoria.

➤ **Categoria 5:**

- pizzerie;
- ristoranti;
- sale gioco;
- sale ballo;
- aree ballo aperto.

➤ **Categoria 6:**

- uffici pubblici;
- distributori di carburanti;
- capannoni industriali;
- laboratori artigianali;
- servizi aziendali;
- magazzini;
- superfici scoperte utilizzate nell'ambito dello svolgimento di una attività produttiva, commerciale o di servizio.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa e della individuazione della categoria e sottocategoria si fa riferimento alla attività complessivamente svolta, non già alle ripartizioni interne del singolo complesso.
3. I locali e le aree non specificamente indicati, vengono assimilati a ciascuna categoria sulla base della prevalente destinazione ed uso. Per eventuali altre tipologie di occupazione non considerate nella presente classificazione, si fa riferimento a criteri di analogia quali-quantitativi.

## **Art. 22 - Riduzioni di tariffa per particolari condizioni di svolgimento del servizio**

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone rientranti nel perimetro di raccolta definito nel regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ed altresì nelle zone non comprese nei limiti del perimetro di raccolta obbligatoria, quando il servizio è di fatto effettuato.
2. Fermo restando che in ottemperanza del divieto di disperdere rifiuti nell'ambiente i contribuenti che rientrano in zone non servite devono conferire i rifiuti nel punto di raccolta

più vicino, per i locali e le aree situate fuori dal perimetro di raccolta la tassa è dovuta nella misura del 30%.

### **Art. 23 - Riduzione di tariffe per particolari condizioni di uso**

1. Ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. n. 507/93 la tariffa unitaria della tassa è ridotta nella misura di 1/3. nei seguenti casi:
  - a) abitazione con unico occupante;
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo da contribuenti che risiedono in altra abitazione, ovvero all'estero, per più di sei mesi l'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
  - c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività rilasciata dai competenti organi;
2. La tariffa viene ridotta del 30% per la parte abitativa del fabbricato rurale occupato dall'agricoltore.
3. Le riduzioni di cui al precedente comma sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette. La domanda finalizzata all'applicazione delle riduzioni di cui al precedente può essere presentata in qualsiasi momento. I suoi effetti decorrono dall'anno successivo.
4. Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni previste per l'applicazione della tariffa ridotta entro il 20 gennaio di ciascun anno. In difetto il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

### **Art. 24 – Agevolazioni**

1. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria o di variazione, con effetto dall'anno successivo.
2. Sono esenti dalla tassa i locali e le aree scoperte utilizzate dal Comune per uffici e servizi, nonché i locali e le aree scoperte adibite al culto, le scuole pubbliche, le cui spese di gestione sono poste a carico del Comune.
3. Per le scuole pubbliche, diverse da quelle di cui al punto precedente, la tassa normalmente calcolata si applica nella misura del 15%.
4. Nei casi di comprovata indigenza e su richiesta degli interessati, si procede all'esonero o allo sgravio totale del tributo a favore dei nuclei familiari con redditi non superiori ad una sola pensione minima, sempre che non risultino altre forme di reddito o indici di agiatezza.
5. Le giovani coppie che abbiano contratto matrimonio nel corso dell'anno possono usufruire, a seguito di apposita richiesta, della riduzione nella misura massima del 30% della tassa, qualora posseggano contemporaneamente i seguenti requisiti:
  - a. Quale giovane coppia deve intendersi 2 persone di sesso diverso che abbiano contratto matrimonio secondo rito civile o religioso, di età non superiore ad anni 35 al 1° gennaio dell'anno in corso;
  - b. Reddito complessivo lordo ai fini irpef del nuovo nucleo familiare non deve essere superiore alla somma massima di € 40.000,00. Il reddito complessivo lordo è dato dalla

somma dei singoli redditi dei componenti il nuovo nucleo familiare con riferimento all'anno precedente al matrimonio.

- c. Il reddito complessivo lordo a fini irpef del nuovo nucleo familiare derivi dal reddito di lavoro dipendente ed autonomo e da eventuali pensioni.
- d. La superficie dell'abitazione e relativa pertinenza da assoggettare alla tassa non può essere superiore a mq 90.

La riduzione del presente comma ha effetto a partire dall'anno di riferimento . La riduzione può essere estesa fino a due periodi di imposta successivi all'anno di matrimonio.

- 6. Le agevolazioni, una volta concesse, non devono essere richieste per gli anni successivi fino a che persistano le condizioni che ne hanno determinato la concessione. Il venir meno di dette condizioni deve essere denunciato dagli interessati entro il 20 gennaio successivo. In mancanza di tale denuncia il Comune provvede al recupero del maggior tributo dovuto, all'applicazione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni previste dalla normativa vigente. La tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al momento del venir meno delle condizioni per l'agevolazione.
- 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa secondo le previsioni dell'art. 67, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93 e il relativo ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito applicando la tassa e il gettito effettivo risultante dalla tassa iscritta a ruolo. La copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferiscono le iscrizioni medesime.

#### **Art. 24 bis – Altre agevolazioni a motivazione sociale**

*(art. aggiunto con delibera C.C. n.16 del 29.04.2010)*

- 1. “Qualora tra i componenti il nucleo familiare sia presente almeno una persona portatrice di handicap (con un minimo certificato di invalidità da handicap del 70%) oppure una persona anziana in condizioni certificate di non autosufficienza, il contribuente può usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tassa nella misura del 10%.
- 2. I nuclei familiari con 5 componenti, di cui almeno 3 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 105, nonché quelli con 6 o più componenti, di cui almeno 4 figli minori, la cui superficie abitativa non sia superiore ai mq. 200, possono usufruire, a seguito di apposita richiesta da presentare all'Ufficio Tributi, di una riduzione della tassa nella misura del 10%”.
- 3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2:
  - a) sono tra loro cumulabili;
  - b) non sono applicabili ai nuclei familiari residenti in immobili appartenenti alle categorie catastali dei gruppi A1 (abitazioni di tipo signorile) – A8 (abitazioni in ville) – A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici).

#### **Art. 25 - Tassa giornaliera di smaltimento**

- 1. Per il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente e non ricorrentemente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree

gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta la tassa giornaliera di smaltimento, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/93. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale prevista per la categoria contenente corrispondenti voci di uso, maggiorata del 50%. Detta misura deve poi essere moltiplicata per i metri quadrati di superficie occupata e per la durata complessiva dell'occupazione.
3. In mancanza di una voce corrispondente di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria le cui voci di uso sono assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuarsi contestualmente al pagamento del canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione e con il medesimo modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93 o nelle altre forme stabilite dal Comune.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazioni o che non comportano il pagamento della COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata insieme agli interessi ed accessori, con l'applicazione delle sanzioni previste dalle legge.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la tassa annuale.

## **TITOLO IV - DECORRENZA - CESSAZIONE - SGRAVI E RIMBORSI.**

### **Art. 26 – Decorrenza**

1. In base al disposto dell'art. 64 del D.Lgs. n. 507/93, la tassa è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore.

### **Art. 27 – Cessazione**

1. Ai sensi dell'art. 64, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93, in caso di cessazione totale o parziale della occupazione, della detenzione o conduzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata un'apposita denuncia che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa è stata presentata.
2. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive nei seguenti casi:
  - a. se l'utente che non ha prodotto tempestivamente la denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o la conduzione delle aree o dei locali;

- b. se, in carenza di tale dimostrazione, la tassa sia stata comunque assolta dall'utente subentrante o a seguito di recupero d'ufficio.
3. La cessazione può anche essere effettuata d'ufficio nei confronti dei soggetti che occupavano detenevano locali o aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia o ne sia stata comunque accertata d'ufficio la cessazione.
  4. Gli eredi sono soggetti ai medesimi oneri ed obblighi per la cessazione dell'uso del locale o area. In caso di continuazione dell'uso in Comune o del singolo coerede dei locali deve essere presentata la denuncia di variazione dei nominativi degli utenti, formalmente sottoscritta.

#### **Art. 28 - Sgravi e rimborsi**

1. A norma dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle somme versate e non dovute a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani il rimborso deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.  
Sulle somme da rimborsare vanno corrisposti gli interessi nella stessa misura annua prevista in relazione alle imposte erariali. Gli interessi spettano al contribuente per le somme ad esso dovute e sono calcolati con maturazione giorno per giorno a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **TITOLO V - DENUNCE - ACCERTAMENTO -RISCOSSIONE**

### **Art.29 - Denunce**

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare all'ufficio tributi, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione dei locali od aree, sugli appositi moduli predisposti dal Comune, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio comunale, con le modalità previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque possa influire sull'applicazione o riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
3. Le denunce di cessazione e di variazione degli elementi imponibili che comportano una diminuzione della tassa fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
4. La denuncia deve indicare:
  - a) il codice fiscale/partita IVA;
  - b) gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione;
  - c) i rappresentanti legali e la relativa residenza, la denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente istituito, associazione, società ed altre organizzazioni nonché la loro sede principale, legale o effettiva;
  - d) le persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
  - e) l'ubicazione, la superficie e destinazione, nonché l'identificativo catastale dei singoli locali ed aree denunciati e le ripartizioni interne;
  - f) la data di inizio o fine dell'occupazione o detenzione.
5. La dichiarazione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale, deve essere presentata direttamente al competente ufficio comunale o spedita a mezzo del servizio postale. L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.
6. I produttori di rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi, debbono denunciare l'estensione delle superfici sulle quali, per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola tali rifiuti, allegando idonea documentazione relativa all'espletamento del servizio di smaltimento connesso.
7. Se sulle superfici di cui al comma precedente si formano anche rifiuti solidi urbani interni, rifiuti speciali e assimilati, nella denuncia deve essere precisato in quale proporzione vengono prodotti tali rifiuti.

### **Art. 30 – Accertamento**

1. A norma dell'art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di denuncia infedele o incompleta l'ufficio comunale provvede a notificare avviso di accertamento in rettifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia l'ufficio comunale provvede a notificare avviso



di accertamento d'ufficio entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, delle aree e dei locali e loro destinazioni, dei periodi e delle superfici imponibili o maggiori superfici accertate. Devono inoltre indicare la tariffa applicata e la relativa delibera, la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, sanzioni, addizionali ed interessi, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito allo stesso e il responsabile del procedimento, l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
3. Gli avvisi di accertamento devono, infine, contenere le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
5. L'avviso deve essere notificato al contribuente nel luogo di effettivo domicilio mediante raccomandata con ricevuta di ritorno con l'indicazione "*riservata personale*" o tramite il messo comunale, sempre garantendo che il contenuto dell'atto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
6. Non si emettono avvisi di accertamento quando l'importo complessivo comprensivo di sanzioni ed interessi risulta uguale o inferiore ad €.12,00.

### **Art. 31 - Poteri dei comuni**

1. Il Comune esercita l'attività di controllo e di accertamento per assicurare la corretta applicazione della tassa. Ove non sia in grado di provvedere autonomamente, il Comune, come previsto dall'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 507/93, al fine di potenziare l'azione di accertamento può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per la rilevazione di superfici sottratte in tutto o in parte alla tassazione.
2. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.
3. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui al precedente comma, l'ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
4. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma precedente nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi del comma 1, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli

fini della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

5. In caso di mancata collaborazione del contribuente ed altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.
6. In base all'art. 73, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 507/93, l'ufficio comunale può richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

### **Art. 32 - Riscossione della tassa**

*(art. modificato con delibera C.C. n.22 del 29.03.2011)*

1. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, è iscritto a cura del funzionario responsabile in ruoli ordinari e straordinari da avviare alla riscossione, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo è dovuto e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
- 1 bis. L'accertamento e la riscossione del tributo sono effettuati, ai sensi e con le modalità dell'articolo 52 comma 5 del D.Lgs 446/1997.
2. Nel ruolo devono essere comunque indicati il numero di codice fiscale del contribuente, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento, ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa; in difetto non può farsi luogo all'iscrizione. La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è reso esecutivo.
3. Gli importi di cui al comma precedente sono riscossi in quattro rate bimestrali consecutive, riducibili a 2 rate. In applicazione dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, la notifica della cartella di pagamento deve essere preceduta dall'invio, a mezzo lettera raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi da indicare nella cartella stessa.
4. Su richiesta del contribuente il funzionario responsabile del tributo può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso soggetto passivo, la ripartizione del pagamento fino ad 12 rate mensili. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riguardo alla possibilità di ulteriore rateazione.
5. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 9 del Regolamento generale per la gestione delle entrate comunali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.
6. In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, nel D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, e nel D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi a seguito di spedizione di specifico avviso di pagamento contenente l'indicazione di quanto liquidato e dovuto, nonché tutte le indicazioni da riportare nella cartella di pagamento.
8. I soggetti passivi effettuano il pagamento delle somme in 4 rate mediante versamento sul c/c postale intestato al Comune, tenendo conto delle scadenze indicate sui bollettini, oppure effettuano il versamento diretto alla Tesoreria comunale, oppure tramite il sistema bancario.

L'avviso di accertamento è comprensivo della tassa, della addizionale ex ECA e del tributo provinciale per la tutela ambientale ed eventuali sanzioni ed interessi.

9. Il mancato pagamento spontaneo comporta l'iscrizione a ruolo del credito sulla base delle vigenti disposizioni normative.

## **TITOLO VI - CONTENZIOSO - SANZIONI ED INTERESSI**

### **Art. 33 – Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni e il provvedimento che respinge il rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 34 – Sanzioni**

1. A norma dell' art. 76, comma 1, del D.Lgs. n. 507/93, per l'omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo 51 EURO.
2. Se la denuncia è infedele si applica la sanzione dal cinquanta al cento per cento della maggiore tassa dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare della tassa, si applica la sanzione amministrativa da 51 euro a 258 euro. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o dell'elenco di cui all'articolo 73, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 507/93, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
3. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 8 dicembre 1997, n. 472, come modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, e dall'art. 2 del D. Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, la sanzione per l'omessa presentazione della denuncia di occupazione o detenzione è ridotta ad 1/8 del minimo ovvero ad 1/5 del minimo, se la denuncia stessa viene presentata, rispettivamente, con ritardo non superiore a 90 giorni ovvero entro un anno dalla scadenza del termine.
4. La sanzione per infedele denuncia è ridotta ad 1/5 del minimo se la denuncia stessa viene integrata entro un anno dalla scadenza del termine.
5. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2, primo periodo, sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Le sanzioni sono irrogate contestualmente all'avviso di accertamento ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 472/97.

### **Art. 35 – Interessi**

1. Sulle somme dovute a titolo di tributo e addizionale si applicano interessi nella misura stabilita con deliberazione n. 6 del 28.2.2008. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato e

fino alla data di consegna dei ruoli al concessionario della riscossione nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

## **TITOLO VII - FUNZIONARIO RESPONSABILE E AUTOTUTELA**

### **Art. 36 - Funzionario responsabile**

1. Il Comune designa, a norma dell' art. 74 del D.Lgs. n. 507/93 il funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti e dispone i rimborsi. Il funzionario responsabile appone, inoltre, il visto di esecutorietà sui ruoli.

### **Art. 37 - Esercizio del potere di autotutela**

1. Salvo che sia intervenuto giudicato, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento parziale o totale dei propri atti, con provvedimento motivato comunicato al destinatario, nei casi previsti dal D. M. 11 febbraio 1997, n. 37, art. 2, e nelle fattispecie ivi indicate.

## **TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 38 – Norme finali e transitorie**

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di legge disciplinanti la specifica materia.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e con esso contrastanti.